

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3825

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, DE MARZIO, ROBERTI, PAZZAGLIA, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, d'AQUINO, DELFINO, DE LORENZO GIOVANNI, di NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICOLAI GIUSEPPE, ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI

Presentata il 25 novembre 1971

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione e abrogazione degli articoli 96 della Costituzione e 12 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 68 della Costituzione che stabilisce le immunità dei parlamentari per qualunque reato da essi commesso è espressione della teoria secondo la quale sussiste la esigenza di difendere la indipendenza dei membri del Parlamento da pressioni dell'esecutivo anche sul potere giudiziario.

Tale istituto della immunità — peraltro da più parti ritenuto non più sorretto dalla esigenza che lo giustificava — si è trasformato in uno strumento di impedimento alla applicazione della legge nei confronti dei parlamentari, sia per il ritardo che determina nel processo, sia perché, di fronte alla conoscenza della esistenza di un sistema « protettivo » del parlamentare, il cittadino viene talvolta indotto a non chiedere l'applicazione della legge di fronte alla probabilità che l'immunità non lo consenta.

Peraltro gli ordinamenti costituzionali di altri paesi non prevedono un istituto analogo

a quello previsto nell'ordinamento italiano; taluni prevedono persino la esclusione della tutela per le opinioni espresse in Parlamento.

Appare invece rispondente alla esigenza della tutela del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni che l'immunità debba essere limitata ai reati di carattere politico e di opinione. Quindi, per qualunque altro reato, non deve essere richiesta alcuna autorizzazione a procedere alle Camere; deve essere cioè esclusa la immunità per tali reati.

Infatti il fatto politico o la manifestazione di una opinione possono essere ricondotti alla attività propria del parlamentare, che non si esaurisce nella partecipazione alla attività delle Camere, ma si estrinseca in una serie di iniziative di proiezione all'esterno dell'attività stessa e, comunque, di contatto con la opinione pubblica, per frenare le quali le pressioni dell'esecutivo o le errate valutazioni dei fatti o delle opinioni da parte dell'autorità giudiziaria potrebbero costituire un im-

pedimento alla stessa attività — assai rilevante — del parlamentare.

Da tali considerazioni nasce una conseguenza logica: il parlamentare deve essere soggetto alla legge come ogni altro cittadino, deve essere tutelato in tutte le manifestazioni politiche alle quali partecipa in relazione od in esecuzione del suo mandato.

Se tale principio è valido per i parlamentari altrettanto lo è per il presidente del Consiglio dei Ministri e per i ministri i quali, per fatti od opinioni politici, debbono essere tutelati nello stesso modo in cui sono tutelati i parlamentari, mentre per i reati comuni debbono essere sottoposti anche essi, senza alcun limite diverso da quello fissato dalle norme di diritto sostanziale e processuale penale, al giudizio del magistrato ordinario, certamente in grado di fatto, di assicurare la applicazione imparziale della legge più dei vari organi parlamentari ai quali attualmente è affidata la funzione di giudice.

La presente proposta di modifica parziale dell'articolo 68 e di abrogazione totale dell'articolo 96 della Costituzione si ispira a questi principi.

Non occorre qui citare opinioni autorevoli, per avvalorare la tesi che trova riscontro nella opinione pubblica e risponde a principi moderni di giustizia e di eguaglianza dei cittadini.

Non occorre dire che mantenendo fermo il principio secondo il quale occorre l'autorizzazione della Camera per qualsiasi azione coercitiva, arresto, perquisizione (tranne che per i casi di flagranza) e così pure per la esecuzione di sentenze penali si garantisce l'esercizio del mandato stesso.

Né occorre evidenziare che la prevista applicazione della modifica a fatti commessi in momenti successivi alla entrata in vigore esclude moventi particolaristici o riferimenti ad avvenimenti specifici, seppure trae argomenti da episodi avvenuti. Si colloca, invece, in una azione diretta alla moralizzazione della vita pubblica, che non può che avere per presupposto la eliminazione di prerogative e privilegi che al decadimento del costume contribuiscono.

Si raccomanda, perciò ed in modo particolare alla attenzione del Parlamento per un sollecito esame e per la approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale per reati politici o di opinione. Non può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare in relazione a qualunque reato, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura »

ART. 2.

L'articolo 96 della Costituzione è abrogato. Sono altresì abrogati gli articoli 12 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

ART. 3.

Le norme di cui alla presente legge si applicano a fatti commessi successivamente alla entrata in vigore della stessa.